SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, Mercoledì 16 Febbraio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100	Un fascicolo - Prezzi vari.
All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

— del Dr. Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;

— del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell'Interno;

— del Dr. Bartolini dalla carica di Ministro delle Finanze;

— del Generale Antonio Sorice dalla carica di Ministro della Guerra;

— del Dr. Leonardo Severi dalla carica di Ministro dell'Educazione Nazionale;

— del Dr. Antonio Romano dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— del Senatore Alessandro Brizi dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— del Generale Federico Amoroso dalla carica di Ministro delle Comunicazioni.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

— per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Naz.le S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — CUOMO — DE CARO — SICILIANI — DI RAIMONDO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

!EGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31.

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori aliani liberati.

VITTORIO EMANUELE III

ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare lleato in relazione al ritorno all'Amministrazione aliana di territori già sottoposti allo stesso;
Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n.30;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per usa di guerra;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Miniro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della larina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di tato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le inanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare lleata non avranno più vigore nei territori Italiani à ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze nora emanate dal Generale Governatore militare :lle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti ılle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che ecede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, mprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena valità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo ıliano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano ıti assunti a pubblici uffici dal Governo Militare lleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

Art. 2

Resta ugualmente ferma l'efficacia delle sentenze onunciate dai Tribunali Militari Alleati che ad ni effetto avranno valore come se pronunciate da ribunali Italiani, a meno che non siano revocate o odificate dalla Commissione Alleata di Controllo o l consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari Alleati r i reati precedentemente commessi, previsti dai oclami e dalle ordinanze di cui all'art. 2, saranno continuati e definiti da detti Tribunali, ai sensi di dette norme.

Art. 3

Chiunque entro il territorio Italiano liberato compia atti ostili o delitti contro il patrimonio in danno delle forze Militari Alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà passibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati, secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amminisrtazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, particolari direttive o limitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva o commerciale, fissando anche la zona in cui l'attività stessa debba essere esplicata.

E' data parimenti facoltà al Ministro delle Finanze:

a) di sottoporre a sequestro o ad altra forma di amministrazione controllata, sotto la sua vigilanza, beni ed aziende in cui risultino direttamente o indirettamente interessati fascisti o persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica;

b) di mantenere bloccati i valori e depositi in banca già sottoposti a tale misura, determinando le relative modalità, e disponendo altresì che gli Istituti di credito presso cui esistano tali valori o depositi segnalino ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze le operazioni effettuate.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Visto il R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398, per la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il pagamento della semestralità di interessi scaduta il 15 dicembre 1943 sui buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio, creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non potuti consegnare ai sottoscrittori per le attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Prov.le che rilasciò la ricevuta provvisoria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B determinati ai sensi delle vigenti disposizioni ed inerenti al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro-viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione ad eventuali successive modifiche del trattamento economico.

Ai detti pensionati potrà essere liquidata, quando il Ministro competente lo giudicherà del caso, con

apposita disposizione, anche la indennità di missione ragguagliata al grado che il pensionato rivestiva in attività di servizio.

Art. 3

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 si intendono effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena cessi lo stato di bisogno che ha determinato l'assunzione.

In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non da diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874 convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, per la fabbricazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1896, n. 508, per la fabbricazione dei biglietti di Banca;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940, n. 764, conver-

tito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. D. L. 27 dicembre 1940, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, d'intesa con quelli dell' Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti approvato con D. M. 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. D. L. 27 aprile 1933, n. 635, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 594, che diede un nuovo assetto al regime fiscale degli alcoli;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Vista la legge del 6 luglio 1940, n.872

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942-1943 e anteriori.

Art. 3

Il pagamento del diritto erariale sulle acqueviti, grappa e liquori di cui all'art. 2 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B dovrà essere effettuato, in base ai verbali di accertamento eseguiti dall'Ufficio e, in difetto del verbale di accertamento, in base alle denunzie già fatte, senza che occorrano inviti, nè ingiunzioni, entro il 15 marzo 1944.

I liquori per i quali non sarà assolto nel termine

anzidetto il pagamento del diritto erariale verranno sequestrati e venduti all'asta per il ricupero del diritto erariale.

Art. 4

Al sequestro provvede l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invedute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 6

A transitoria deroga del disposto dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933, n. 23 fino a che gli Uffici Tecnici Imposte di Fabbricazione non saranno in grado di disporre dei contrassegni di Stato di cui al detto articolo, in luogo di questi, saranno applicate alla bocca delle bottiglie delle fascette portanti impressi un timbro particolare dell'Amministrazione con la dicitura «Imposta di Fabbricazione» e l'anno di fabbricazione, nonchè l'indicazione corrispondente al volume della bottiglia.

Art. 7

Il prezzo medio delle vinacce, già consegnate dai vinificatori ai distillatori, per la campagna distillatoria 1943-1944, è fissato in ragione di L. 20 al quintale.

Il prezzo medio per il trasporto, già effettuato, delle stesse vinacce dalle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinacciuoli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 12 ottobre 1939 n. 1696 che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1941 che disciplina il controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio d'oliva e degli olii lampanti ed al solvente;

Vista l'urgente necessità che venga ripristinata

l'attività produttiva dei saponi, sospesa dagli stabilimenti siti nelle Provincie liberate a causa degli avvenimenti bellici, e di aggiornare le disposizioni che disciplinano la materia necessaria inerente alla produzione di saponi;

Considerata l'opportunità di adeguare all'attuale situazione, la disciplina della fabbricazione dei saponi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) olii di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Art. 2

I Consigli Provinciali dell'Economia, devono trasmettere entro il 20 di ciascun mese, al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la distinta delle denuncie di cui all'art. 1.

Art. 3

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro in relazione alle disponibilità delle materie prime denunciate ai sensi degli articoli precedenti, ed in base alle quote di assegnazione di acidi grassi già fissate dalla Confederazione degli industriali, procede alla ripartizione tra le singole ditte saponiere.

Detto piano di ripartizione viene comunicato per conoscenza alle Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 8

E' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000:

a) chiunque ometta di effettuare la denuncia stabilita dall'art. 1 del presente decreto o fornisca, scientemente, dati inesatti.

b) chiunque destini alla saponeria materie grasse denunciate come destinate ad altri usi o viceversa;

c) chiunque venda od acquisti materie grasse

per saponeria da persone o ditte diverse da quelle indicate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, attraverso i Consigli Provinciali della Economia;

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dal Ministero anzidetto, o le utilizzi per la produzione tipo di saponi diversi da quelli stabiliti mediante il decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, previsto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

e) chiunque, dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera *d*) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 11

Alla R. Guardia di Finanza sono affidati i servizi di vigilanza sulla raccolta delle materie prime per l'industria saponiera, sulla produzione e sulla vendita dei saponi.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Cap. 44-bis — (di nuova istituzione)- Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato lire 750.000;

Cap. 44-ter — (di nuova istituzione)-Viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato . L. 750.000

MINISTERO DELLA GUERRA:

Cap. 66 bis — (di nuova istituzione)-Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate . . L. (per memoria)

Cap. 66-ter — (di nuova istituzione)-Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate L. (per memoria);

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. 108-bis — (di nuova istituzione) Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e funivie di proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata . . . . . L. 4.500,000;

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6-bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000;

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni;

Visto il Testo della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia approvato con R. D. L. 9 giugno 1921, n. 806 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 16 febbraio 1931, n. 129 che reca norme per la esecuzione del R. D. L. 15 dicembre 1930, n. 1936 concernente l'applicazione della valuta legale ai dazi doganali;

Visto l'art. 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modifica della tariffa riguardante i tabacchi importati per uso personale in relazione ai recenti aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734 al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi, sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 3

Il ricevitore provinciale nel quinto giorno successivo al termine assegnato all'esattore dall'articolo precedente, è tenuto a versare nelle casse della Tesoreria Provinciale l'ammontare della aliquota di cui all'articolo 1 versatagli dagli esattori con imputazione al capitolo di nuova istituzione del bilancio dello Stato denominato « Fondo reintegrazione maggiori spese riscossioni ».

Art. 4

Per il ritardo nei versamenti tanto da parte degli esattori, quanto da parte dei ricevitori provinciali, si applica la indennità di mora, a favore dello Stato, di sei centesimi per ogni lira della somma non versata.

Per la riscossione della indennità di mora e per quant'altro non previsto nel presente decreto si applicheranno le norme contenute nelle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell 85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge di Stato

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente* LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO